

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 187/CGF – RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2013**

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2013 INFLITTA AL CALC. BONANNO CONTI MARCO SEGUITO GARA FUTSAL ISOLA/TORRINO SPORTING CLUB C5 DEL 23.12.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n.315 del 4.1.2013)

La A.S.D. Futsal Isola in data 5.1.2013 ha inviato un preannuncio di reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2013 inflitta al calciatore Bonanno Conti Mauro a seguito gara con il Torino Sporting Club C5 del 23.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 315 del 04.01.2013).

Tale sanzione veniva inflitta perchè a fine gara, il Bonanno Conti Marco, rivolgeva frasi offensive ai calciatori della società avversaria. Successivamente mentre faceva rientro negli spogliatoi, colpiva alcuni di essi con calci e pugni dando luogo a un tafferuglio che coinvolgeva sostenitori di entrambe le società.

Al preannuncio, peraltro, non è seguita la presentazione formale del ricorso con gli specifici motivi di doglianza, per cui, a norma dell’art. 33, comma 6, C.G.S., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Isola di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DEL SIG. GIOVANNI CAMPANELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.03.2013 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 17, COMMI 3 E 4, 35, COMMA 1, E 38, COMMI 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 2149/1136/PF 11/12SS/MG) -** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012)

Con atto del 24 gennaio 2013 il sig. Giovanni Campanella, ha impugnato il provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 113 del 18.12.2012) con la quale gli era stata inflitta la sanzione della squalifica fino al 13.3.2013, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, per violazione dell’art. 1. C.G.S., in

relazione agli artt. 17, commi 3 e 4, 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art. 38, comma 1, N.O.I.F..

A sostegno dell'impugnazione il Campanella deduceva di essere convinto della regolarità del suo tesseramento e di aver, pertanto, ritenuto in buona fede di trovarsi in posizione regolare.

Il ricorso risulta tuttavia inammissibile in relazione alla mancata notificazione dell'impugnazione alla Procura Federale e ciò esime la Corte da ogni ulteriore valutazione nel merito delle circostanze dedotte

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Campanella.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA A.S.D. SS LAZIO C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA LAZIO C5 FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 20.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 402 del 01.02.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 402 in data 1.2.2013) ha inflitto, ai sensi dell'art. 17 comma 1 C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara del Campionato Serie A Femminile Girone B, prevista per domenica 20.1.2013 ore 16 col Women Napoli C5, col punteggio di 0-6 in danno della società Lazio C5 Femminile, ritenuta responsabile diretta della mancata disputa della partita a causa di condensa presente sul terreno di gioco.

Con ricorso avverso la decisione, la società Lazio afferma che detta mancata disputa non può essere addebitata alla società a titolo né di dolo né di colpa, sia perché l'impianto di aerazione era funzionante ed idoneo a consentire la praticabilità del campo, sia perché la copertura della tendostruttura era priva di lesioni o fori comportanti il gocciolare di acqua piovana all'interno, sia perché i componenti della società Lazio si sono concretamente prodigati per consentire l'effettuazione della gara. In realtà la mancata disputa sarebbe dipesa da un'eccezionale situazione meteorologica-atmosferica causativa della formazione della suddetta condensa e quindi da una causa di forza maggiore come tale imprevedibile, costituita dal notevole sbalzo di temperatura (circa 17 gradi C) registrata il giorno dell'incontro alle ore 13 (in circa + 16 gradi C) rispetto a quella del precedente giorno, sabato 19 alle ore 13,00 (- 1 gradi C). A riprova di detta asserzione, viene addotta la circostanza che lo stesso giorno 20 numerose gare di altre discipline sportive da praticarsi in impianti sportivi al chiuso a Roma e Provincia sono state solo rinviate per la presenza di condensa sul campo.

Si soggiunge che l'impianto sportivo Palamillevoi è stato omologato dalla F.I.G.C.-L.N.D. sia inizialmente che successivamente in sede di rinnovo, con impianto di aerazione già presente al momento dell'omologa e che il corretto funzionamento dell'impianto di aerazione e riscaldamento e l'integrità dell'intera struttura sono stati attestati da perizia giurata fatta appositamente redigere.

Conclusivamente la società ricorrente chiede che la delibera del Giudice Sportivo venga annullata e che sia disposta la ripetizione dell'incontro con remissione degli atti alla Divisione Calcio a Cinque.

In udienza, l'avv. Priscilla Palombi, comparsa per la Soc. Lazio, ha insistito nel ravvisare nella fattispecie la presenza di un caso di forza maggiore ed ha confermato la richiesta di annullamento della decisione di prime cure.

Il ricorso, siccome giuridicamente infondato, va respinto.

Non ritiene il Collegio che la descritta situazione meteorologica-atmosferica possa essere annoverata come causa di forza maggiore, riferendosi tale concetto ad una comprovata *vis maior* di carattere eccezionale, abnorme ed imprevedibile tale da essere del tutto estranea al comportamento del soggetto interessato, laddove invece nella fattispecie possono essere individuati vari elementi ricollegabili alla condotta della società Lazio.

Infatti, risulta dal referto arbitrale che alle ore 14,40 del giorno della gara il campo aveva un consistente strato di condensa e che la temperatura dell'aria all'interno della tensostruttura era notevolmente superiore a quella esterna, nonostante l'impianto di aerazione fosse acceso, mentre (solo) alle ore 15,30 si procedeva all'apertura delle porte laterali dell'impianto. Inoltre non sembra

che il riferito sbalzo di temperatura vada inteso come repentino e straordinario, ove si consideri che la differenza delle temperature massime (registrabili nelle ore più calde della giornata e quindi in prossimità della gara) era minima (13 gradi C il 19.1.2013 e 15 gradi C il successivo giorno 20).

Quanto alle “ numerose gare di altre discipline sportive da praticarsi in impianti sportivi al chiuso a Roma e Provincia” nella stesso giorno 20.1.2013, rileva il Collegio che esse risultano rinviate per “impraticabilità del campo di gioco” ma senza la specifica che ciò è avvenuto a causa della condensa sul terreno.

Per quel che concerne, infine, le ulteriori deduzioni offerte dall'appellante, osserva il Collegio che i verbali di omologazione fotografano ovviamente lo stato di consistenza dell'impianto sportivo solo alle rispettive date di emissione (16.9.2008 e 18.1.2012), mentre alla perizia giurata presentata dalla parte non può che essere riconosciuto carattere di complementarietà rispetto alla prova ed alle allegazioni della parte, non potendo essere essa utilizzata per surrogare attività probatorie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. S.S. Lazio C5 Femminile di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

### **4. RICORSO DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MILAN/OLIMPIA VIGNOLA CALCIO DEL 3.2.2013** (Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – LND – Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013)

Con fax del 6.2.2013, l'Associazione Calcio Femminile Milan ha inoltrato preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali avverso la deliberazione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile (Com. Uff. n. 55 del 6.2.2013) in relazione alla gara Milan/Olimpia Vignola Calcio disputata il 3.2.2013.

Gli atti richiesti sono stati inviati alla società reclamante in data 6.2.2013.

L'A.C.F. Milan non ha fatto pervenire i motivi di reclamo.

Pertanto, in applicazione dell'art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S., la Corte deve dichiarare l'inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **5. RICORSO DELLA S.S.D. VENEZIA CALCIO A 5 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCARA/VENEZIA DEL 22.1.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013)

Con ricorso ritualmente introdotto la S.S.D. Venezia Calcio a Cinque S.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo della competente Divisione, di cui Com. Uff. n. 422 del 6.2.2013, con il quale il detto Giudice ha disatteso il reclamo proposto dall'odierna ricorrente avverso l'esito della gara Pescara/Venezia del 22.1.2013, conclusasi con il punteggio di 5 a 1.

Sostanzialmente riproducendo le doglianze avanzate in prime cure, la società veneziana sollecita a carico del Pescara la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, lett. a), C.G.S. per aver schierato il calciatore Canabarro Montenegro Rodrigo in (asserita) posizione irregolare di tesseramento.

Assume la ricorrente che la denunciata irregolarità andrebbe accertata e pronunciata sotto duplice profilo, prospettato alternativamente: in primo luogo perché realizzerebbe il doppio

trasferimento vietato dall'art. 100, comma 2 N.O.I.F., ed in via subordinata perché la richiesta di trasferimento non avrebbe rispettato la disposizione di cui all'art. 95 stesse norme.

Fissata la seduta per la discussione, alla stessa era presente, oltre al difensore del Venezia Calcio, anche quello della controparte A.S.D. Pescara, che produceva proprie controdeduzioni, incontrando l'opposizione della ricorrente che ne denunciava la tardività, peraltro chiedendo di poter replicare ove fosse stato consentito l'intervento orale.

La Corte riservava ogni decisione in relazione allo scritto, mentre autorizzava entrambe le parti a discutere, consentendo al patrono della ricorrente di replicare alle considerazioni difensive della società Pescara.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a decidere sull'eccezione pregiudiziale sollevata dall'appellante in relazione alla partecipazione al procedimento dell'altra parte: ad avviso della Corte, mentre la memoria scritta va stralciata dal fascicolo processuale risultando depositata in violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 37.2 C.G.S., deve viceversa venir consentita la discussione orale da parte della resistente, sia per la mancata opposizione della ricorrente, sia in applicazione dell'inviolabile diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione che, sovrastando la disciplina regolamentare, consente di disapplicarla, almeno parzialmente.

Non può trascurarsi, invero, anche innanzi la Suprema Corte di Cassazione è consentito alla parte non tempestivamente costituita in giudizio con controricorso discutere oralmente.

Nel merito il ricorso - previa attenta ricostruzione in fatto della vicenda che vede l'atleta in discorso, con provenienza da federazione estera, inizialmente tesserato per la Luparense, e successivamente da quest'ultima trasferito alla soc. Pescara - non merita accoglimento.

La doglianza svolta in via principale dalla reclamante parte dall'errata considerazione del termine "trasferimento", attribuito sia all'iniziale tesseramento, come al successivo rapporto tra la Soc. Luparense e l'A.S.D. Pescara.

Contrariamente a tale assunto, risulta dagli atti che il calciatore Canabarro è stato tesserato, come ricordato, con provenienza da federazione estera, per la prima volta in Italia in data 28.8.2012: tale posizione non costituisce trasferimento in senso proprio, dovendosi considerare la fattispecie quale tesseramento, per così dire, a titolo originario, mentre ogni successiva variazione costituisce, appunto, vero e proprio trasferimento consentendo il passaggio del calciatore da una società ad altra, peraltro in ambito federale italiano.

Ed invero, la norma invocata dalla ricorrente disciplina i trasferimenti "tra società della stessa o di diversa Lega", con chiaro riferimento ai soli trasferimenti realizzabili all'interno della F.I.G.C., mentre nella fattispecie l'atleta per cui è processo proviene inizialmente dall'estero e pertanto il suo ingresso nella nostra Federazione non può considerarsi quale trasferimento disciplinato dall'art 100 N.O.I.F. che certamente non obbliga la società di provenienza.

Il motivo subordinato, secondo il quale non vi sarebbe certezza che il plico contenesse la "Lista di Trasferimento", e nemmeno che lo stesso plico fosse stato tempestivamente inviato dalla Luparense al Pescara in quanto la busta spedita appare priva del timbro di arrivo, si mostra del tutto destituito di fondamento.

Osserva anzitutto la Corte che la previsione regolamentare attribuisce rilevanza alla data di partenza dell'atto, non a quella di arrivo: risultando indiscutibilmente la spedizione il 17.9.2012, e pertanto nei termini regolamentari stabiliti, il rilievo perde ogni consistenza; in ordine, poi, al contenuto del plico, lo stesso è accertato dall'Ufficio federale ricevente che, operando il trasferimento del calciatore dalla società Luparenze al Pescara, attesta la completezza dell'invio, dal momento che, in diversa ipotesi, il trasferimento stesso non sarebbe stato consentito.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Venezia Calcio A 5 S.r.l. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 2 aprile 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete